

Art. 1

(Principi generali)

1. Il sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato sistema dei servizi per la prima infanzia, è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:
 - a) i nidi d'infanzia;
 - b) i nidi aziendali o interaziendali;
 - c) i servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) gli spazi gioco;
 - 2) i centri per bambini e famiglie;
 - 3) i servizi educativi in contesto domiciliare;
 - 4) altri servizi.
3. Il sistema dei servizi per la prima infanzia ha carattere di universalità e offre servizi di interesse pubblico cui hanno diritto tutti i bambini residenti in Valle d'Aosta, in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, e le loro famiglie e sono finalizzati a:
 - a) favorire il benessere e la crescita armonica dei bambini;
 - b) offrire ai bambini un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;
 - c) sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;
 - d) prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.
4. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è regolato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) partecipazione attiva dei genitori alla individuazione e alla verifica degli obiettivi educativi e alle scelte organizzative dei servizi;
 - b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori, pubblici e privati;
 - c) continuità educativa con la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti, e collaborazione con i servizi socio-sanitari;
 - d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e) sostegno alle famiglie nei loro compiti educativi;
 - f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, in rapporto alla situazione economica equivalente;
 - g) localizzazione diffusa e disomogenea in funzione delle specificità territoriali.